

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRICOMI Irene - Presidente

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. CONTE Dario - Consigliere

Dott. ARMONE Giovanni Maria - Consigliere

Dott. BUCONI Maria Lavinia - Consigliere-Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8228/2025 R.G. proposto da:

AGENZIA Fo., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati GI.RU. e GE.CA.;

-ricorrente-

contro

Ma.Ma., rappresentato e difeso dall'Avvocato GI.PI.;

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 144/2024 della Corte d'Appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari, pubblicata in data 08.10.2024, N.R.G. 188/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8.1.2026 dal Consigliere dott.ssa MARIA LAVINIA BUCONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Tempio Pausania, in parziale accoglimento delle domande proposte da Ma.Ma. (dipendente dell'Agenzia Fo. inquadrato come operaio di terzo livello con il profilo di caposquadra del CCNL per gli addetti alle opere di sistemazione idraulico forestale e del C.I.R.L. per gli operai e gli impiegati del suddetto ente), ha condannato l'Agenzia Fo. al pagamento in suo favore della somma di Euro 1253,32 a titolo di differenze retributive per le mansioni superiori svolte, oltre alla maggior somma tra rivalutazione ed interessi legali dalla maturazione del credito.

Il Ma.Ma. aveva dedotto di avere svolto mansioni ascrivibili al IV livello del CCNL dal mese di agosto 2009 al mese di novembre 2014, avendo direttamente ed attivamente collaborato nell'ufficio paghe e nell'ufficio personale.

2. La Corte di Appello di Cagliari, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Ma.Ma. avverso tale sentenza, ha condannato l'Agenzia Fo. al pagamento della somma di Euro 8.923,30 in favore del medesimo, ed ha rigettato l'appello incidentale proposto dall'agenzia Fo..

3. La Corte territoriale ha analiticamente indicato il numero delle ore retribuite dall'Agenzia per lo svolgimento di mansioni superiori da parte del Ma.Ma. ed ha rilevato che il Ma.Ma. negli anni dal 2009 al 2014 nell'espletamento di mansioni superiori aveva continuativamente prestato un numero di ore di lavoro maggiore rispetto a quello delle ore destinate allo svolgimento delle mansioni proprie del suo livello di assunzione.
4. Ha escluso che detta continuità fosse stata inficiata dalla mancata indicazione delle ore di svolgimento di mansioni superiori per pochissimi mesi in tale arco temporale, in quanto la domanda di pagamento delle differenze di retribuzione per lo svolgimento di mansioni superiori non richiede la dimostrazione di tutte le singole ore, ma solo la prevalenza dell'attribuzione dei compiti propri delle mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.
5. Ha ritenuto che nel caso di specie la prova della prevalenza era emersa dalle buste paga predisposte dall'Agenzia appellata.
6. Ha pertanto riconosciuto il diritto del Ma.Ma. ad ottenere il pagamento dell'intero credito determinato nella CTU disposta dal primo giudice, comprese le differenze di retribuzione riguardanti le mensilità aggiuntive.
7. Avverso tale sentenza l'Agenzia Fo. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.
8. Ma.Ma. ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 165/2001.

Critica la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alle differenze di retribuzione in relazione a giornate e mensilità in cui il lavoratore non aveva dimostrato di avere svolto mansioni superiori rispetto al suo livello di inquadramento.

Evidenzia che tale diritto era stato riconosciuto nonostante la mancata dimostrazione dello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle già retribuite, e dunque a prescindere dalla concretezza e dall'effettività delle mansioni svolte.

2. La censura è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.

La Corte territoriale, esaminato il prospetto riepilogativo predisposto dall'appellante, ha indicato le ore mensili di lavoro del Ma.Ma. e quelle dedicate allo svolgimento di mansioni superiori ed ha rilevato che dal luglio 2009 fino a tutto il 2014, il Ma.Ma. aveva continuativamente svolto mansioni superiori per un numero di ore maggiore rispetto a quelle destinate allo svolgimento di mansioni riconducibili al suo livello di assunzione.

Ha escluso che detta riscontrata continuità fosse stata alterata dalla circostanza che per pochissimi mesi non era stato indicato lo svolgimento di ore di mansioni superiori.

A fronte delle risultanze delle buste paga, la Corte territoriale non ha dunque affermato che il lavoratore ha diritto alle differenze di retribuzione a prescindere dalla concretezza e dall'effettività delle mansioni svolte, ma in base alle buste paga ha ritenuto dimostrato che il Ma.Ma. nel periodo da 2009 al 2014 avesse svolto in modo prevalente mansioni superiori sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale.

Proprio in ragione della dimostrata prevalenza, il giudice di appello ha escluso che il Ma.Ma., lavoratore subordinato a tempo indeterminato, fosse tenuto a dimostrare tutte le singole ore in cui aveva svolto mansioni superiori (da lui indicate in numero maggiore rispetto a quello delle ore remunerate dall'Amministrazione).

3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore dell'avvocato Gianmario Pilatu dichiaratosi antistatario.

5. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed in Euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con distrazione in favore dell'avvocato Gi.Pi. dichiaratosi antistatario.

Dà atto della sussistenza dell'obbligo per la parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.115 del 2002, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 8 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2026.